

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonche' di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)

e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129.

Art. 2

Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per
le

politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,
e'

sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale
e

aerospaziale). - 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e
il

coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche
con

riferimento ai servizi operativi correlati e' istituito, presso
la

Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale

per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,
di

seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio

dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici
giorni

dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,

individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio

dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali
e

l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle
attivit 

di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei

ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del

Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali
e

aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della difesa,
dell'interno,

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche

agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'universita'
e

della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei

trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I.. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel

settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni

anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi

applicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorit  di ricerca e applicative nazionali e

gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni

finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di

promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e

tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo

sviluppo di servizi innovativi, nonch  di favorire lo sviluppo e la

competitivita' del sistema produttivo italiano, con particolare

riguardo alle piccole e medie imprese;

i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per

l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo

criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di

interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse

pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture

spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla

lettera h);

l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale

e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di

internazionalizzazione delle capacit  nazionali, individuando le

esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate

dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il

potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo

delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti

dell'industria e dei servizi nazionali, nonch  i trasferimenti di

conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e

ai servizi di pubblica utilita' con particolare riferimento ai

settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformita' alle norme dell'Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attivita' e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;

r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilita', con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamita' naturali e dei rischi derivanti dall'attivita' dell'uomo, nonche' ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;

s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle universita' italiane.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3

Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali

1. Al fine di assicurare le finalita' di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformita' con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»;

2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
fatte
salve le competenze attribuite espressamente al
Comitato
interministeriale dal presente decreto»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

«a) predispone, sulla base degli indirizzi del
Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla
ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica
spaziale
nazionale;

a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del
Comitato
interministeriale per le politiche relative allo spazio e
alla
ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la
ricerca,
indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale,
il
Documento di visione strategica per lo spazio»;

2) alla lettera b), la parola: «Governo» e' sostituita
dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative
allo
spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole: «campo
della
ricerca spaziale e aerospaziale» sono aggiunte le seguenti: «e
dei
correlati servizi applicativi»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni
con
organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono inserite le
seguenti:
«in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per
le
politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e
dopo
le parole: «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale»
sono
inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

4) alla lettera d), dopo le parole: «nel settore spaziale
e
aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati
servizi
applicativi»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) e' inserita
la
seguente:

«e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per
le

politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «tra persone» sono

inserite le seguenti: «di riconosciuta onorabilit  e»;

e) all'articolo 7, il comma 2   sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito

il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e

alla ricerca aerospaziale,   composto dal presidente, designato dal

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e da

altri quattro componenti, scelti tra personalita' di elevata e

documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e

dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno

dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico

e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del

consiglio di amministrazione   definita altresì favorendo la

presenza di entrambi i sessi»;

f) all'articolo 8, il comma 2   sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico   nominato dal consiglio di

amministrazione ed   composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia

che lo presiede, da non pi  di sette componenti, scienziati, anche

stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata

professionalita' ed esperienza nel settore di competenza

dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli

altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo

spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti   individuato

tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola

impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in

carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;

g) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilit  sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;

h) all'articolo 14, il comma 2   abrogato;

i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

l) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonch  al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

m) dopo l'articolo 19   inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Obblighi di pubblicit ). - 1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'A.S.I.   tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

a) le informazioni sull'attivit  complessivamente svolta;

b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

c) i criteri e le modalit  per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia»;

n) l'articolo 20   abrogato.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,

come

novellato dalla presente legge:

«Art. 2 (Finalita' dell'Agenzia). - 1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere,

sviluppare

e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la

ricerca

scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale

e

aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e

lo

sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi

di

eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali

e

la partecipazione italiana a progetti europei

ed

internazionali, in conformita' con gli indirizzi

del

Governo come promossi dal Comitato interministeriale per

le

politiche relative allo spazio e alla ricerca

aerospaziale

e nel quadro del coordinamento delle

relazioni

internazionali assicurato dal Ministero degli

affari

esteri, avendo attenzione al mantenimento

della

competitivita' del comparto industriale italiano.

2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria,

patrimoniale

e contabile e si dota di un ordinamento autonomo

in

conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio

1989,

n. 168, e successive modificazioni, al decreto

legislativo

5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non

previsto

dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze

attribuite

espressamente al Comitato interministeriale dal

presente

decreto, esercita nei confronti dell'A.S.I. le

competenze

attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.».

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 3 (Attività dell'A.S.I.). - 1. L'A.S.I.:

a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale;

a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio;

b) sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi;

c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali

di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunita' scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica; svolge attivita' di agenzia nelle attivita' di competenza, finanziando e coordinando attivita' di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attivita' di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;

d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonche' la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;

f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione

definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;

h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma.».

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 6 (Presidente). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;

b) definisce le linee-guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del

consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica

nella prima riunione utile del consiglio stesso;

e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;

e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale;

f) affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente e' scelto tra persone di riconosciuta onorabilita' e di alta qualificazione scientifica

e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della

ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza

nella gestione di enti o organismi pubblici o privati,

operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le

procedure di cui all'art. 6, comma 2, del decreto

legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro

anni e puo' essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio

di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente

puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo

e quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.».

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla

presente legge:

«Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo

e programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio

scientifico;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

c) delibera i regolamenti dell'agenzia;

d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;

e) nomina il consiglio tecnico-scientifico, il comitato di valutazione, e il direttore generale;

f) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato

di

valutazione;

g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo

conto

delle proposte da essi formulate;

h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e ai responsabili

dei

settori tecnici;

i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti

dal

regolamento di amministrazione e contabilità';

l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai

regolamenti

dell'Agenzia.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e

della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per

le

politiche relative allo spazio e alla ricerca

aerospaziale,

è composto dal presidente, designato dal

Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e

da

altri quattro componenti, scelti tra personalità

di

elevata e documentata qualificazione ed esperienza

nel

campo della ricerca e dell'industria spaziale

e

aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro

degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, uno

dal

Ministro della difesa, uno dal Ministro dello

sviluppo

economico e uno dal Ministro dell'economia e delle

finanze.

La composizione del consiglio di amministrazione

è

definita altresì favorendo la presenza di entrambi

i

sessi.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta.».

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla

presente legge:

«Art. 8. (Consiglio tecnico-scientifico). - 1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attivita' dell'Agenzia.

Il consiglio tecnico-scientifico:

a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;

b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale

e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;

c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale

e aerospaziale.

2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che

dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di

sette componenti, scienziati, anche stranieri di fama

internazionale, con particolare e qualificata

professionalita' ed esperienza nel settore di competenza

dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo

e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche

relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei

componenti e' individuato tra personalita' significative

del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti

del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro

anni e possono essere confermati una sola volta.».

- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato

dalla

presente legge:

«Art. 13 (Disposizioni specifiche). - 1. Le incompatibilita' con le cariche di presidente,

componente

del consiglio di amministrazione e del consiglio

tecnico

scientifico, di presidente e componente del collegio

dei

revisori dei conti, di direttore generale e responsabile

di

settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento

di

organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il

presidente,

il direttore generale, i componenti del consiglio

di

amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico

non

possono essere amministratori o dipendenti di societa'

che

partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I.,

salvo

quelle a partecipazione A.S.I., e non possono

ricoprire

cariche di governo o cariche politiche elettive a

qualunque

livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza

nei

partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso

di

incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei

doveri

inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui

riportino

condanna, anche con sentenza non passata in giudicato,

per

uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del

libro

secondo del codice penale.

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa

ai

sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente

della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente

di

pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa

senza

assegni.

3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici

mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.».

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 14 (Piani di attivita'). - 1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. (abrogato).

3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.

9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina

in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti

dai piani di cui al presente articolo, dandone

comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.».

- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato dalla presente legge:

«Art. 16 (Strumenti). - 1. L'A.S.I. per lo svolgimento

delle attività di cui all'art. 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

italiano 2. Per lo svolgimento delle attivita' nel settore
aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro
di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui
al regolamento emanato con decreto ministeriale 10
giugno 1998, n. 305, del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di
apposita
convenzione approvata dal Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si provvede
al trasferimento della gestione della base di lancio
e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in
Kenya,
all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare
la piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel
settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I.
e l'Universita' "La Sapienza" di Roma, vengono
garantite
tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le
due
amministrazioni quali la ricerca, la formazione,
nonche' forme di collaborazione nella gestione.

4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi,
sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui
al comma 1 in apposita sezione del piano
triennale
dell'ente.».

- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come novellato
dalla
presente legge.

«Art. 18 (Bilanci, relazioni e controlli). - 1. I
bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni
di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori
dei conti, la relazione annuale di verifica dei
risultati

gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

2. L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.».

- L'art. 20 del citato decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, abrogato dalla presente legge, recava: «Piano aerospaziale nazionale».

Art. 4

Modifiche allo statuto dell'A.S.I.

1. Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.

Note all'art. 4:

- Il comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo all'approvazione degli statuti degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2011, n. 90.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n.

165), già' soppresso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1 febbraio 2010, n. 25, recava: «Statuti degli enti
di ricerca».

Art. 5

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. I componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' abrogato;

b) nella rubrica, le parole: «, Agenzia spaziale italiana» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì' 11 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dalla

presente legge:

«Art. 9 (Consiglio nazionale delle ricerche e Istituto nazionale di fisica nucleare). - In vigore dal 16 febbraio

2010 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' composto da sette

componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione

tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata

esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche
o private, di cui: quattro, tra i quali il
presidente,
designati dal Ministro, di cui uno su indicazione
del
presidente della Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri
tre
designati uno dalla Conferenza dei rettori
delle
universita' italiane, uno dalla Confindustria ed
uno
espressione della comunita' scientifica di riferimento.

Il
relativo consiglio scientifico di cui all'art. 10
puo'
essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.

2. Al fine di sostenere la competitivita' anche a
livello internazionale delle competenze di ricerca,
lo
statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche
un
ruolo centrale di riferimento e valorizzazione
delle
comunita' tematiche e disciplinari in ambito
nazionale,
nonche' nell'affidamento agli istituti dei programmi
e
progetti di ricerca ed assegnazione delle relative
risorse,
ferme restando le specifiche competenze e
responsabilita'
del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto
del
CNR puo' altresì prevedere una struttura organizzativa
di
programmazione e coordinamento delle attivita' polari.

3. (abrogato).

4. La composizione del consiglio direttivo
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
e'
ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti
di
livello non ministeriale. Restano in vigore le
particolari
disposizioni del vigente ordinamento dell'ente
relative
alla nomina degli organi statutari.».